



PROVINCIA DI GROSSETO

IP 3255/ 2015

DECRETO PRESIDENZIALE N. 95 DEL 30/10/2015

Oggetto: Riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Presa d'atto della riduzione della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dichiarazione personale sovranumerario.

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico in data 30 ottobre 2015.

INTERAREA RISORSE UMANE**OGGETTO**

Riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Presa d'atto della riduzione della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dichiarazione personale sovranumerario.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Grosseto, 30/10/2015

IL DIRIGENTE
Laura Pippi
F.to all'originale

===== **RISERVATO AL SETTORE CONTABILE** =====

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole

Grosseto, 30/10/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott.ssa Laura Pippi
f.to all'originale

IL PRESIDENTE

RICHIAMATA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” e visti, in particolare, i commi 85 e seguenti dell’articolo 1;

VISTA la legge n. 190 del 23/12/2014 – legge di stabilità – art. 1 comma 421- che dispone:

“La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo.”;

VISTO l’art. 1 commi 422-423 della legge n. 190 del 23/12/2014 i quali stabiliscono che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge dovrà essere individuato il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente, tenuto conto del riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTA la Circolare n. 1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicata in data 30/01/2015, avente ad oggetto “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” la quale indica tra le altre cose i criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo precisando che con la nozione di “*spesa del personale di ruolo*” deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali) appartenente al ruolo della provincia ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale “fotografata” all’8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

CONSIDERATO che il cronoprogramma previsto nelle suddette Linee guida, è risultato nei fatti rimodulato in ordine ad adempimenti e scadenze tenuto conto della complessità delle operazioni e della necessità di assicurare la dovuta sincronia con i processi di riordino delle funzioni per i quali l’Osservatorio nazionale previsto dall’accordo di cui all’art. 1, comma 91, della legge 56/2014 – e quello regionale per quanto riguarda la Toscana - adotta le iniziative di impulso e di raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento delle varie scadenze in relazione allo stato di attuazione del riordino.

CONSIDERATO che nell'ambito del quadro normativo sopra delineato la Regione Toscana ha approvato la L.R. n. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 41/2005, 68/2011, 43/2013" con la quale attribuisce alle province le sole funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56/2014, riconducendo in capo alla Regione stessa o ai comuni in forma singola e associata le rimanenti funzioni;

CONSIDERATO CHE:

1. all'art. 2 comma 1 della suddetta L.R.T. 22/2015 vengono individuate le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana oggetto di trasferimento alla Regione come di seguito sintetizzate:

- a) funzioni in materia di agricoltura;
- b) funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- c) funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- d) funzioni in materia di ambiente e di difesa del suolo (gestione dei rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico, tutela delle acque dall'inquinamento, AIA, AUA, energia, controllo sugli impianti termici, difesa della costa e degli abitati costieri, demanio idrico)
- e) funzioni in materia di osservatorio sociale
- f) funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali,

2. ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2 L.R.T. 22/2015 *"a seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato"*;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R.T. n.22/2015 *"agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 della legge R.T. n. 22/2015, debbono essere trasferite ai Comuni le seguenti funzioni attualmente esercitate dalla Provincia:

- Funzioni in materia di turismo (ad eccezione della raccolta dati statistici)
- Funzioni in materia di sport
- Tenuta degli albi regionali del terzo settore
- Funzioni in materia di forestazione

VISTO che la L.R.T. 22/2015 prevede all'art. 7 che ai fini del trasferimento del personale si provveda alla stipulazione di accordi fra Regione e Province e tra Province e Comuni (per le funzioni comunali) previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative;

DATO ATTO che il percorso avviato con la suddetta LRT n. 22/2015 è in corso di attuazione e che con Decreto Presidente Provincia di Grosseto n. 71 del 03/08/2015 è stato approvato un preliminare tecnico di accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per il trasferimento di un primo contingente di dipendenti come da allegato B) al decreto stesso;

CONSIDERATE le modifiche apportate con LRT n. 70 del 30 ottobre 2015 alla legge LRT n. 22/2015;

VISTO il Decreto 14 settembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicato nella GU n. 227 del 30/09/2015 ed emanato in attuazione di quanto previsto al comma 423 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che il suddetto decreto individua i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, della CRI, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale oltre a prevedere la tempistica per l'implementazione dell'istituto Portale "Mobilità.gov", PMG;

CONSIDERATO altresì che il suddetto decreto non si applica al personale destinato allo svolgimento di funzioni connesse con il mercato del lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica l'art. 15 del decreto – legge n. 78 del 2015, né al personale che sarà collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, fermo restando l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel Portale "Mobilità.gov", in coerenza con la rideterminazione della spesa della dotazione organica delle province, come previsto all'art. 1, comma 3;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, i criteri e le procedure del suddetto decreto non si applicano al personale ricollocato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nel qual caso sarà la Regione stessa, entro il termine del 31 ottobre 2015, a provvedere all'inserimento delle relative informazioni nel PGM con le modalità indicate nel Portale;

PRESO ATTO che a decorrere dal 1° gennaio 2015, in virtù di quanto disposto al comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la dotazione organica della Provincia di Grosseto risulta ridotta *ex lege* in misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014), fatta salva la possibilità di una maggiore riduzione;

CONSIDERATA la necessità di quantificare la consistenza finanziaria della dotazione organica all'08/04/2014 così da determinare conseguentemente la riduzione necessaria e il valore finanziario dei soprannumeri, esplicitando la base di computo presa a riferimento;

VISTI i criteri tecnici di calcolo della spesa di personale e le indicazioni contenute nella sopra richiamata Circolare n. 1/2015;

VISTA la successiva circolare UPI del 1° aprile 2015 con la quale vengono fornite indicazioni al fine di uniformare i suddetti criteri tecnici di calcolo della spesa di personale, proponendo apposito format di rilevazione che si ritiene utile adottare;

DATO ATTO che la spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014), al solo fine di quantificare la consistenza finanziaria ridotta della dotazione organica al 1° gennaio 2015, viene così determinata:

- 1) il personale considerato è solo quello di ruolo a tempo indeterminato risultante alla data del 08/04/2014 valorizzando anche la spesa dei dipendenti che, alla data, prestavano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa; è esclusa la spesa per il Segretario/Direttore Generale in servizio; è considerata la spesa del personale con responsabilità di MM in aspettativa per assunzione a tempo determinato presso l'Ente;
- 2) per il personale che nel mese in questione usufruiva di congedo parentale, aspettativa s.a. per motivi personali, aspettativa per assistenza familiari con handicap, aspettativa per mandato amm.vo, ecc. è considerato l'importo teoricamente spettante e non quello effettivamente erogato;
- 3) come base di calcolo sono considerate le seguenti voci stipendiali:
 - Stipendio base riferito alla posizione iniziale della categoria giuridica di appartenenza

- Ria
- Incrementi contrattuali 2006-2008-2009 suddivisi per categoria e per posizione di sviluppo
- Indennità di Amministrazione (Centro per l'impiego)
- Indennità ex 3 e 4^a q.f.
- Indennità di vigilanza
- Vacanza contrattuale
- Indennità ad personam art. 9 CCNL 2006 e art. 29 CCNL 2004
- Indennità Comparto
- Indennità ex 8^a q.f.
- ANF
- Retribuzione Posizione Dirigenti
- Retribuzione teorica Risultato Dirigenti
- No Progressione economica e/o retribuzione posizione PO e/o rimanente salario accessorio

4) sul totale della retribuzione annuale così risultante sono stati conteggiati gli oneri (CPDEL, TFS/TFR, INAIL) e l'IRAP. Questa ultima imposta è stata calcolata per tutti i dipendenti prescindendo dalla tipologia di assunzione;

5) il costo del personale che alla data in questione era part time (da full time) è stato considerato per intero mentre sono stati conteggiati part time solo coloro che sono stati assunti con tale tipologia di contratto.

CONSIDERATO, sulla base dei criteri sopra esplicitati, che il valore finanziario della dotazione organica della Provincia di Grosseto alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014 (08/04/2014) viene ad essere quantificato nell'importo di **€. 15.206.928,06** complessivamente, come da documentazione ed elaborazioni agli atti del Servizio Personale;

DATO ATTO che, operata la riduzione *ex lege* nella percentuale del 50%, il valore finanziario della dotazione organica della Provincia di Grosseto a far data dal 1° gennaio 2015, non può risultare superiore all'importo complessivo di **€.7.603.464,03**;

DATO ATTO che concorre in ogni caso alla suddetta riduzione:

- a) il personale di ruolo cessato dal servizio dal giorno 8 aprile 2014 fino al 31/12/2014
- b) il personale di ruolo cessato dal 01/01/2015 ad oggi o la cui cessazione entro il 31/12/2015 è già programmata con data certa
- c) il personale di ruolo la cui cessazione per pensionamento ordinario è già prevista entro il 31/12/2016
- d) il personale di ruolo in possesso, entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dichiarato in esubero con decreto presidenziale n. 54 del 01/06/2015, fatta salva la preferenza espressa per il pensionamento ordinario se maturato entro il 2016
- e) il personale di ruolo individuato nell'allegato B) del Decreto Presidenziale n. 71 del 03/08/2015 con il quale è stato approvato l'accordo preliminare tra la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per il trasferimento alla Regione delle funzioni già di competenza provinciale ai sensi della LRT n. 22/2015, confermato ai sensi della LRT n. 70 del 30 ottobre 2015
- f) il personale di ruolo operante su funzioni divenute di competenza comunale ai sensi della LRT n. 22/2015 e successive modifiche da trasferire al Comune capoluogo e/o alla Unione dei Comuni delle Colline metallifere come disciplinato dalla LRT. n. 70 del 30 ottobre 2015

- g) il personale di ruolo addetto ai servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro della Provincia
- h) il personale di ruolo in transito al Ministero della Giustizia a seguito di utile collocazione nelle graduatorie di mobilità di cui all'avviso del 20 gennaio 2015 integrato con avviso del 27 febbraio 2015

DATO ATTO che, al termine delle procedure di individuazione del personale interessato - ancora in corso - il valore finanziario della dotazione organica della Provincia di Grosseto potrà essere ulteriormente ridotto con riferimento, in particolare:

- i) al personale di ruolo che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il quale si prevede l'assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013 (art. 7 DM 14 settembre 2015)
- j) al personale di ruolo in transito alla Regione Toscana a seguito della procedura di individuazione del personale operante su funzioni trasversali di supporto a quelle trasferite alla Regione ai sensi della LRT n. 22/2015 e successive modifiche
- k) al personale di ruolo da trasferire alla Regione Toscana a seguito della procedura di individuazione in corso relativamente alla Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla LR n. 104/1995, LR n. 65/1997, LR n. 78/1998, LR n. 10/2010 e LR n. 65/2014" in attuazione dell'art. 56 recante disposizioni per la dotazione organica
- l) ad eventuali nuove determinazioni dell'Amministrazione in merito alla definizione della propria dotazione organica

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il personale di ruolo appartenente al Corpo di Polizia Provinciale con profilo di vigilanza, si provvederà con separato provvedimento nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 del D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito dalla Legge n. 125 del 06/08/2015;

RICHIAMATO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che assegna agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la competenza alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla "funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità";

RICHIAMATO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 in base al quale "nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti";

RICHIAMATE le disposizioni degli articoli 6 e 33 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle situazioni di soprannumero o di eccedenze del personale in servizio rispetto alla dotazione organica;

INFORMATE le OO.SS. nel corso dell'incontro tenutosi il 28 ottobre 2015;

DATO ATTO che del contenuto del presente provvedimento sarà data comunicazione al Collegio dei Revisori;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

DECRETA

1. **DI DICHIARARE**, sulla scorta dell'apposita ricognizione condotta dal servizio addetto alla gestione delle risorse umane secondo quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 e meglio precisato in premessa, che la spesa annua per il personale di ruolo della Provincia di Grosseto alla data dell'8 aprile 2014, è pari a complessivi **€. 15.206.928,06**;
2. **DI DARE ATTO** che a decorrere dal 1° gennaio 2015, come disposto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 ed applicando la riduzione *ex lege* del 50%, la consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia di Grosseto non può superare l'importo pari a complessivi **€. 7.603.464,03**;
3. **DI DARE ATTO** che al rispetto del limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica di cui al precedente punto 2. concorre il costo del personale di ruolo cessato dal servizio dal giorno 8 aprile 2014 fino al 31/12/2014 determinandone il relativo valore finanziario in **€. 476.529,28 – All. 1**
4. **DI DARE ATTO** che al rispetto del limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica di cui al precedente punto 2. concorre il costo del personale di ruolo cessato dal 01/01/2015 ad oggi o la cui cessazione entro il 31/12/2015 è già programmata con data certa, determinandone il relativo valore finanziario in **€. 313.514,09 - All. 2**
5. **DI DARE ATTO** che al rispetto del limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica di cui al precedente punto 2. concorre il costo del personale di ruolo la cui cessazione per pensionamento ordinario è già prevista entro il 31/12/2016, determinandone il relativo valore finanziario in **€. 59.902,42 - All. 3**
6. **DI DARE ATTO** che alla riduzione della spesa di cui al precedente punto 2. del dispositivo concorre il costo del personale di ruolo in possesso, entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo la procedura di cui all'art. 33, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dichiarato in esubero con decreto presidenziale n. 54 del 01/06/2015 determinando il relativo valore finanziario in **€. 707.904,59** per i cessanti nell'anno 2015 e in **€. 602.044,11** per i cessanti nell'anno 2016 - **All. 4**. Il relativo personale è caricato sul Portale "Mobilità.gov", PMG, a fini conoscitivi ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 settembre 2015;
7. **DI DARE ATTO** che al rispetto del limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica di cui al precedente punto 2. concorre il costo del personale di ruolo individuato nell'allegato B) del Decreto Presidenziale n. 71 del 03/08/2015 con il quale è stato approvato l'accordo preliminare tra la Regione Toscana e la Provincia di Grosseto per il trasferimento alla Regione del personale provinciale secondo quanto previsto dalla LRT n. 22/2015 e confermato con LRT n. 70 del 30 ottobre 2015, determinandone il relativo valore finanziario in **€. 4.512.657,15**; di dichiarare pertanto in soprannumero il personale individuato in **All. 5** al presente provvedimento. Al caricamento del

relativo personale sul Portale “Mobilità.gov”, PMG, provvederà la Regione Toscana ai sensi dell’art. 1, comma 4, e art. 3, comma 1, del DM 14 settembre 2015;

8. **DI DARE ATTO** che al rispetto del limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica di cui al precedente punto 2. concorre il costo del personale di ruolo operante su funzioni divenute di competenza comunale ai sensi della LRT n. 22/2015 e successive modifiche da trasferire al Comune capoluogo e/o alla Unione dei Comuni delle Colline metallifere come disciplinato dalla LRT. n. 70 del 30 ottobre 2015 determinandone il relativo valore finanziario in **€. 343.427,71**; di dichiarare pertanto in soprannumero il personale individuato in **All. 6** al presente provvedimento. Al caricamento del relativo personale sul Portale “Mobilità.gov”, PMG, provvederà la Regione Toscana ai sensi dell’art. 1, comma 4, e art. 3, comma 1, del DM 14 settembre 2015;
9. **DI DARE ATTO** altresì, con riferimento al precedente punto, che il personale da trasferire al Comune capoluogo e/o alla Unione dei Comuni delle Colline metallifere come disciplinato dalla LRT n. 70 del 30 ottobre 2015 è costituito anche dal personale di cui all’**All. 7** avente contratto di lavoro del comparto idraulico-forestale e collocato fuori dei ruoli della Provincia;
10. **DI DARE ATTO** che al rispetto del limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica di cui al precedente punto 2. concorre il costo del personale di ruolo addetto ai servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro della Provincia, escluso quello addetto alla funzione fondamentale di cui all’art 1, comma 85, lettera f), della 7 aprile 2014, n. 56, determinandone il relativo valore finanziario in **€. 1.027.934,21 - All. 8**. Il relativo personale è caricato sul Portale “Mobilità.gov”, PMG, a fini conoscitivi ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DM 14 settembre 2015;
11. **L’ELENCO** del personale ruolo addetto ai servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro della Provincia di cui al punto precedente, potrà essere integrato con successivo provvedimento al termine della procedura prevista al comma 5 dell’art. 4 della LRT n. 22/2015 come sostituito dall’art. 3 della LRT n. 70 del 30 ottobre 2015;
12. **DI DARE ATTO** che al rispetto del limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica di cui al precedente punto 2. concorre il costo del personale di ruolo individuato in transito al Ministero della Giustizia a seguito di utile collocazione nelle graduatorie di mobilità di cui all’avviso del 20 gennaio 2015 integrato con avviso del 27 febbraio 2015, determinandone il relativo valore finanziario in **€. 34.574,82**; di dichiarare pertanto in soprannumero il personale individuato in **All. 9** al presente provvedimento. Il relativo personale è caricato sul Portale “Mobilità.gov”, PMG, a fini conoscitivi;
13. **DI DARE ATTO** che le riduzioni di cui ai precedenti punti del dispositivo sono quantificate in complessivi **€. 8.078.488,38**, e pertanto in misura superiore al 50% cosicché risulta al momento già rispettato il limite alla consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia come previsto all’art. 1 – comma 421 della legge n. 190 del 23/12/2014;
14. **DI DARE ATTO** che sono in corso le procedure relative a quanto di seguito:
 - a) al personale di ruolo che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per il quale si prevede l’assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013 (art. 7 DM 14 settembre 2015)
 - b) al personale di ruolo in transito alla Regione Toscana a seguito della procedura di individuazione del personale operante su funzioni trasversali di supporto a quelle trasferite alla Regione ai sensi della LRT n. 22/2015 e successive modifiche
 - c) al personale di ruolo da trasferire alla Regione Toscana a seguito della procedura di individuazione in corso relativamente alla Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 “Disposizioni in

materia di cave. Modifiche alla LR n. 104/1995, LR n. 65/1997, LR n. 78/1998, LR n. 10/2010 e LR n. 65/2014” in attuazione dell’art. 56 recante disposizioni per la dotazione organica

15. **DI DARE ATTO** che, per quanto riguarda il personale di ruolo appartenente al Corpo di Polizia Provinciale con profilo di vigilanza, si provvederà con separato provvedimento nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 del D.L. n. 78 del 19/06/2015 convertito dalla Legge n. 125 del 06/08/2015;
16. **DI DARE ATTO** che, al termine delle procedure in corso, sarà determinato il valore finanziario della dotazione organica risultante, nel rispetto di quanto previsto all’art. 1 – comma 421 della legge n. 190 del 23/12/2014;
17. **DI DARE ATTO** che le posizioni dichiarate soprannumerarie non potranno essere ripristinate nella dotazione organica dell’Amministrazione;
18. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio dei Revisori;
19. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all’Osservatorio regionale costituito ai sensi dell’Accordo tra Stato e Regioni sancito l’11 settembre 2014 ai sensi dell’art 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in adempimento di quanto previsto dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 per l’attuazione del comma 421 della legge 23 dicembre 2014 n.190;
20. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica;
21. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto all’Unione delle Province d’Italia al fine di consentire il monitoraggio del processo di attuazione della legge 56/14 e della legge 190/14 anche nell’ambito dell’Osservatorio nazionale istituito ai sensi della Accordo sancito in Conferenza unificata l’11 settembre 2014;

IL PRESIDENTE

Emilio Bonifazi
f.to all’originale